Ru 973/14 Sent 65/16 Com 706/16 (old 194/16)



# REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI COMO

Prima Sezione Civile

In persona del giudice dott. Alessandro Petronzi, in funzione monocratica, ha emesso, al termine dell'udienza di discussione del 18.01.2016 la seguente

# SENTENZA

emessa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 973/2014,

tra

, rappresentata e difesa dagli Avv.ti

e

, come in atti domiciliata,

nei confronti di:

, in persona del Direttore pt, rappresentato e difeso dall'Avv

come in atti domiciliato,

-parte attrice-

# -parte convenuta-

e di:

Ass.ni s.p.a., rappresentata e difesa dall'Avv.

, come in

atti domiciliata,

## -terza chiamata-

# Ragioni della decisione

Con atto di citazione ritualmente notificato, Anna Villanova conveniva in giudizio , al fine di sentirlo condannare, previa declaratoria di responsabilità ex art. 2051 c.c. o 2043 c.c., al risarcimento dei danni patiti in conseguenza del sinistro occorso in data 31.01.2011.

A sostegno della domanda, l'attrice esponeva che in data 31.01.2011, mentre scendeva una scala sita nella sede in Como, via , rimaneva incastrata con il tacco in un rialzo della banda antiscivolo, cadendo rovinosamente e cagionandosi danni come precisati in atti.



Si costituiva il convenuto, contestando la propria responsabilità, chiedendo il rigetto della domanda e chiedendo altresì l'autorizzazione a chiamare in causa la propria assicurazione

Si costituiva altresì la terza chiamata, chiedendo il rigetto della domanda attorea e, in subordine, la condanna della Compagnia nei limiti di polizza.

La causa veniva istruita con produzioni documentali e prove orali.

\*\*\*\*

La presente controversia va inquadrata nell'ambito del disposto normativo di cui all'art. 2051 c.c. che disciplina un'ipotesi di responsabilità da cose in custodia.

E' noto che tale forma di responsabilità, secondo la giurisprudenza di legittimità, ha natura o di responsabilità oggettiva (ex pluribus, Cass. 4279/2008; Cass. 25243/2006; Cass. 376/2005; Cass. 21684/2005) o comunque per colpa presunta (ex pluribus, Cass. 3651/2006; Cass. 6767/2001; Cass. 8997/1999), in quanto prescinde dall'accertamento dell'elemento soggettivo, salva la prova liberatoria del caso fortuito che deve essere fornita dal custode.

E' altrettanto noto, oltre che pacifico in giurisprudenza, che per caso fortuito deve intendersi non solo l'accadimento assolutamente eccezionale, imprevisto ed imprevedibile, ma anche la stessa condotta del danneggiato (ex pluribus, Cass. 5326/2005; Cass. 11264/95; Cass. 1947/94), la quale incidendo sul nesso di causalità, elidendolo, vale ad escludere la responsabilità ex art. 2051 c.c.

La funzione della norma è infatti quella di far ricadere sul custode i danni causati dalla cosa allorché tali danni scaturiscano da una concreta *mala gestio* del custode, con la conseguenza che una responsabilità *ex* art. 2051 c.c. non può essere invocata allorché la cosa rappresenti la mera occasione del danno.

Recente giurisprudenza di legittimità (ex pluribus, Cass. 2660/2013; Cass. 6306/2013; Cass. 25214/2014) ha inoltre precisato, in tema di corretto riparto dell'onere della prova, che nei casi in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno alla cosa, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento, ma richieda che l'agire umano, ed in particolare quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa, essendo essa di per sé statica ed inerte, per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presenti una obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno stesso.

Orbene, nel caso di specie, facendo applicazione dei cennati principi, deve escludersi la responsabilità del convenuto nella causazione del danno.



L'attrice, nello specificare l'accadimento, riferisce di aver trascinato il piede di riporto, inciampando con il tacco in un piccolo rialzo non visibile della banda antiscivolo posta sulla parte terminale del gradino. Pertanto, è la stessa attrice a fornire la prova del caso fortuito, ex art. 2051 c.c., gravante sul custode. Infatti, l'incedere per trascinamento del piede di riporto costituisce un fatto estraneo alla cosa e interruttivo del nesso eziologico perché da solo idoneo a provocare l'evento ed estraneo alla normale utilizzazione di una scala (Cass. 7125/2013).

Non risultano, invece, sussistere i presupposti per una condanna di parte attrice ex art. 96 c.p.c. Secondo la giurisprudenza dominante si configura una lite temeraria, foriera di responsabilità ex art. 96 c.p.c., che ha natura di responsabilità extracontrattuale, allorché l'attore instauri una controversia (ovvero il convenuto resista ad una lite) in evidente mala fede, cioè nella completa consapevolezza non solo che la propria difesa è inconsistente e pretestuosa, ma anche con il fine di arrecare pregiudizio alla controparte attraverso l'instaurazione della lite (ovvero la resistenza nella stessa).

Trattandosi di una forma di responsabilità aquiliana, la parte che la invoca deve provare tutti gli elementi costitutivi dell'illecito extracontrattuale, vale a dire l'elemento soggettivo, il danno patito ed il nesso eziologico tra il fatto e il danno, in questa sede, nemmeno allegati.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, facendo applicazione dei principi dettati dal D.M. 10.03.2014, n. 55, che ha stabilito le modalità di determinazione del compenso professionale per l'attività svolta, riducendo nel caso di specie i valori per lo scaglione di riferimento (da 1.101,00 a 5.200,00 euro) al di sotto del valore medio, attesa la ridotta attività processuale svolta e la non particolare complessità della controversia.

### P.Q.M.

il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione rigettata, così provvede:

- a) rigetta la domanda di parte attrice;
- b) condanna l'attrice alla rifusione delle spese di lite, in favore delle convenute, che si liquidano per ciascuna parte, in complessivi euro 1.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario al 15%, iva e cpa, come per legge; Così deciso in Como, in data 18 gennaio 2016

Dot

Dott. Alessandro Petronzi

Il Giudice